

CAPO XXI.

Dei naufragi e dei ricuperi.

Sezione I.

Provvedimenti che gli uffizi di porto devono dare in caso di naufragio od altro sinistro marittimo sulle coste dello Stato.

656. In occasione di naufragio, od altro sinistro marittimo, sulle coste dello Stato, il capo dell'uffizio di porto locale accorrerà sul luogo e farà tutti i possibili provvedimenti per la salvezza delle persone e degli oggetti appartenenti al bastimento ed al carico.

Se poi il detto uffizio non sia capo di compartimento o di circondario, il capo di esso dovrà tosto avvisarne l'uffizio da cui dipende.

Avviserà pure l'armatore e gli assicuratori del bastimento e del carico se siano noti.

Secondo la gravità e la specialità del caso, il capo del compartimento, o del circondario, ricevuto avviso del sinistro, potrà recarsi nel luogo, per dirigere personalmente le operazioni di salvamento.

657. Nel caso previsto dal 1º alinea dell'art. 122 del Codice per la marina mercantile, il sindaco cui spetta di dare i primi e necessarii provvedimenti, dovrà immediatamente informare del sinistro l'uffi-

zio di porto vicinore, affinchè possa compiere quanto è disposto dal precedente articolo.

658. L'uffizio di porto locale deve adoperarsi efficacemente affinchè sieno soccorsi i naufraghi, valendosi di tutti i mezzi che gli sono consentiti dall'articolo 122 del Codice per la marina mercantile.

Richiederà, occorrendo, la vigilanza della forza pubblica, per impedire il furto o occultazione degli oggetti recuperati appartenenti al bastimento ed al carico. E venendo a conoscere che taluno abbia raccolto oggetti provenienti manifestamente dal naufragio, senza farne la immediata consegna a chi dirige il recupero, osserverà, quanto allo accertamento e alla denunzia del fatto, le norme prescritte dal presente regolamento.

659. Compiuto il salvamento delle persone imbarcate, l'uffizio di porto locale, prima di compilare processo verbale del sinistro, ne indagherà la causa per il caso si avesse a procedere ad una inchiesta secondo le norme stabilite nella sezione VI del capo XX di questo titolo.

660. Il processo verbale del sinistro dovrà indicare:
a) il nome del bastimento, la sua portata, il luogo